

R.G. 14/18/2023

RISTRUTTURAZIONE
DEBITI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 103-1/2023

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 103-1/23 promosso da De Tortora Edoardo nato il 20/10/1970 a Torino (TO) C.F. TRTDRD70R20L219V e Maria Vitiello nata il 29.10.1978 a Napoli (NA) C.F. VTLMRA78R69F839F, residenti in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Gorizia n.48, rappresentati dall'avv. Eugenia Iemmino, con studio in Poggiomarino alla Vai A. Costa 14, ed assistiti dall'advisor dott.ssa Giuseppina Ciccarelli; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 26.05.2023 De Tortora Edoardo e Maria Vitiello hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI, con contestuale sospensione dei procedimenti esecutivi già pendenti e divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio.

A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad €. 55.549,16 per quanto concerne la posizione di De Tortora Edoardo ed €. 5.804,45 per quanto concerne la posizione di Maria Vitiello, hanno proposto un piano di ristrutturazione che garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 26.406,00 derivanti: 1) dall'immediata messa a disposizione dell'importo di €. 10.000,00 richiesto dal ricorrente De Tortora Edoardo a titolo di anticipo sul trattamento di fine rapporto; 2) per la restante parte, pari ad €. 16.406,00 (€.26.406,00 - 10.000,00), dalla corresponsione di n. 55 rate mensili dell'importo di € 300,00 circa.

Quanto, poi, al soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede: 1) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC, avvocato ed advisor che hanno assistito i ricorrenti nella predisposizione della domanda e della proposta: in misura pari al 100% del credito dell'avvocato che



ha assistito i debitori nella fase di accesso alla procedura ed in termini di acconto pari al 50% dell'importo totale preventivato e accettato dai ricorrenti, per quanto concerne l'occ, ferma restando la liquidazione finale del residuo da parte del giudice delegato, in ossequio a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 CCII); 2) il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 30%.

Con decreto depositato in data 29.06.2023 il giudice designato ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di De Tortora Edoardo e Maria Vitiello, disponendo, su richiesta dei debitori e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI *“il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo; la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi N. Rg 24/2020 Rep. 547/21 pendente innanzi al Tribunale di Nola; la sospensione della cessione del quinto FCA Bank spa prestito personale n. contratto 0005685416”*, ordinando la pubblicazione della proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura dell'OCC e statuendo che la proposta, il piano ed il decreto di apertura della procedura *“siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con relazione depositata in data 24/07/2023 l'occ dott.ssa Rita Romano ha dedotto e documentato le seguenti circostanze: 1) l'avvenuta comunicazione a tutti i creditori del decreto di apertura del procedimento di omologa, del piano presentato dai debitori e della relazione particolareggiata del gestore; 2) lo spirare del termine di 20 giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI senza che nessuno dei creditori abbia sollevato contestazioni, fatta eccezione per Agenzia delle Entrate Riscossione che ha precisato il credito vantato nei confronti di Tortora Edoardo per €. 1.187,76, di cui €. 1.128,96 in privilegio ed €. 58,80 in chirografo, nonché il credito vantato nei confronti di Vitiello Maria per €. 1.316,98, di cui €. 1.025,82 in privilegio ed €. 291,16 in chirografo. Alla luce di tale sopraggiunta precisazione dei crediti l'occ dott.ssa Rita Romano ha modificato l'articolazione del piano, riconoscendo il soddisfacimento del 100% per il creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (e non più del 30%, come nella originaria formulazione del piano) e prevedendo una differente modulazione rata – tempo articolata nei seguenti termini, più favorevoli ai creditori: 1) immediata messa a



disposizione dell'importo di €. 10.000,00 richiesto dal ricorrente De Tortora Edoardo a titolo di anticipo sul trattamento di fine rapporto; 2) versamento della restante parte, pari ad €. 17.415,50 (€.27.415,50 meno € 10.000,00), mediante corresponsione di n.42 rate mensili da € 400,00 più una rata finale di € 615,00.

2. Il piano proposto da De Tortora Edoardo e Maria Vitiello può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII (ovvero *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*);
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che: 1) il ricorrente De Tortora Edoardo, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo di € 1.650,00 mensile), non risulta proprietario di alcun bene immobile o bene mobile registrato; 2) Maria Vitiello risulta disoccupata e proprietaria solo dell'automobile modello Fiat Tipo del 2016 targata FE899VT del valore di €. 7.000,00; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 5 membri) per un importo pari ad € 1.350,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad €. 55.549,16 per quanto concerne la posizione di De Tortora Edoardo ed €. 5.804,45 per quanto concerne la posizione di Maria Vitiello;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o



colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formata in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCI, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.



Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nell'incapacità di far fronte alle crescenti esigenze del nucleo familiare all'esito della perdita di occupazione lavorativa della ricorrente, in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società alle cui dipendenze la stessa lavorava, nonché in seguito alle complicazioni dell'intervento chirurgico cui la ricorrente si è sottoposta nel 2013. Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ, *“Tutto comincia nell'anno 2013 quando la signora Vitiello è sottoposta ad un intervento chirurgico; fino a quel momento la famiglia Tortora, composta da moglie marito e tre minorenni, aveva sempre ottemperato seppur con sacrifici a tutti gli obblighi contratti, per sostenere*



le spese familiari non avendo il sussidio di nessuno. La signora Vitiello svolgeva lavori stagionali presso il supermercato Iper di Casoria fino al 2013, appunto tutto era nella norma. In quello stesso anno, inizia un vero e proprio calvario per la Vitiello e la sua famiglia. L'intervento subito genera una infezione con conseguenti ripercussioni di salute, emotive e finanziarie. Ma vi è di più! La società presso la quale lavora, fallisce e ciò determina la perdita di lavoro della ricorrente. Da quel momento la famiglia Tortora, non potendo più confidare nel maggior apporto mensile, entra in un vero e proprio circuito di finanziamenti volti a sopperire le spese che si accumulano e che procurano la situazione di sovraindebitamento" (cfr. relazione OCC pag. 4 e 5). L'occ ha, peraltro, evidenziato come gli intermediari e/o le società di credito al consumo abbiano valutato con estrema superficialità la capacità economica dei ricorrenti di poter sostenere le rate afferenti i finanziamenti che si sono susseguiti nel tempo e che *"già dalla stipula del primo finanziamento, gli istituti finanziari non abbiano tenuto conto del reddito disponibile e quindi del merito creditizio"* (cfr. relazione OCC pag. 7, 8 e 9).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da essi indicata e riscontrata in atti.

Va, infine, evidenziato come non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 9 CCI al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni in ordine alla convenienza della proposta da parte dei creditori.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCI.

3. Non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da De Tortora Edoardo e Maria Vitiello;
- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;



- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 11.09.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano



